

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 FUNZIONARI DI RUOLO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI DA ASSUMERE NELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO, LIVELLO 6.

Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2 funzionari di ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) nella qualifica di funzionario, livello 6, secondo la seguente articolazione per profili:
 - a) n. 1 unità nel profilo Funzionario area giuridica a tempo indeterminato (Cod. FG-TI);
 - b) n. 1 unità nel profilo Funzionario area economica a tempo indeterminato (Cod. FE-TI).
2. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le altre disposizioni di legge in materia di pianta organica e di assunzioni nel ruolo dell'Autorità.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nella disciplina indicata nell'Allegato 1/B in relazione al profilo per cui si concorre ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equiparata, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni. Il titolo di studio conseguito all'estero è valutato solo se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda;
 - b) uno dei seguenti requisiti di esperienza:
 - 1) di almeno tre anni, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui alla lettera a), nei settori di attività indicati nell'Allegato 1/B:
 - come funzionario, o con una posizione lavorativa equivalente per mansioni a quella di funzionario dell'Autorità, in amministrazioni dello Stato, Autorità amministrative indipendenti o altre pubbliche amministrazioni nazionali, comunitarie o internazionali, in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale, o in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
 - come libero professionista nell'attività professionale svolta presso studi legali o commerciali;
 - 2) di almeno cinque anni nei settori di attività indicati nell'Allegato 1/B, come operativo, o con una posizione lavorativa equivalente per mansioni a quella di operativo dell'Autorità, in amministrazioni dello Stato, Autorità amministrative indipendenti o altre pubbliche amministrazioni nazionali, comunitarie o internazionali, in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale, o in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, dei quali almeno due maturati successivamente al conseguimento della laurea;

- 3) di almeno cinque anni, in qualità di operativo presso l’Autorità, con valutazione positiva del servizio prestato.
 - c) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza della lingua italiana a livello di madre lingua;
 - d) idoneità fisica all’impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle norme in materia di categorie protette;
 - e) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza);
 - f) età non inferiore agli anni diciotto;
 - g) conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo svolgimento dei compiti della qualifica di funzionario.
2. Ai fini del calcolo della esperienza di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo:
 - a) il periodo di almeno tre o cinque anni di esperienza deve essere interamente ed effettivamente maturato entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;
 - b) il periodo relativo all’esperienza maturata documentabile è computabile solo se superiore a sei mesi continuativi e le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all’anno;
 - c) ai fini del calcolo dell’esperienza maturata, nel caso in cui siano state svolte più attività, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; tuttavia, qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse;
 - d) l’attività di libero professionista verrà utilmente considerata solo se esercitata successivamente al conseguimento del titolo abilitativo e se svolta con riferimento a settori di interesse per l’Autorità; esclusivamente in tal caso sarà considerato, e cumulato al periodo di esercizio professionale, anche il tempo minimo di pratica richiesto per essere ammessi a sostenere il relativo esame abilitativo;
 3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; quelli indicati al comma 1, lettere c), d) ed e), devono essere posseduti anche alla data dell’assunzione. Resta ferma la facoltà dell’Autorità di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove concorsuali e all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l’esclusione dal concorso o non dare seguito all’assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
 4. Non possono essere ammessi al concorso né accedere all’impiego presso l’Autorità coloro che:
 - a) siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 - b) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;
 - c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 3

Presentazione della domanda di partecipazione al concorso

1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione, dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:

- a) compilare telematicamente in ogni sua parte il modulo PDF editabile denominato “Domanda Funzionario”, di seguito Modulo, che può essere scaricato dal sito *web* dell’Autorità all’indirizzo www.autorita-trasporti.it;
 - b) una volta compilato, salvare il Modulo in formato PDF editabile, denominandolo con il proprio cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione (cognomenomeGGMMAA);
 - c) stampare e firmare il Modulo compilato;
 - d) inviare mediante posta elettronica certificata, di seguito PEC, all’indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it, indicando nell’oggetto il cognome ed il nome del candidato seguiti da “Concorso Funzionario cod. [*indicare*: FG-TI o FE-TI]”, allegando:
 - i. il Modulo PDF editabile salvato e denominato secondo le modalità sopraindicate;
 - ii. la copia scansionata del Modulo stampato e firmato secondo le modalità sopraindicate;
 - iii. la copia scansionata non autenticata di un documento di identità del candidato in corso di validità.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale (IV^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami) e scade improrogabilmente decorso 45 (quarantacinque) giorni da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 3. Ai fini della data di spedizione fa fede la data di invio all’indirizzo PEC sopra indicato, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema.
 4. I candidati, a pena di esclusione, devono indicare nella domanda il profilo di preferenza:
 - a) profilo Funzionario area giuridica a tempo indeterminato (FE-TI);
 - b) profilo Funzionario area economica a tempo indeterminato (FG-TI).
 5. Ogni candidato, a pena di esclusione, può presentare domanda per un solo profilo.
 6. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio *status*. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
 7. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.
 8. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
 9. L’Autorità si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli da essi dichiarati.
 10. Non sono ammesse le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando.

Articolo 4

Comunicazioni relative al concorso

1. Tutte le comunicazioni relative al concorso, comprese le date delle prove d’esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità all’indirizzo www.autorita-trasporti.it, fatto salvo quanto previsto in relazione alle comunicazioni di cui agli articoli 5, comma 3, 7, comma 4, e 13 del presente bando.

2. Le comunicazioni effettuate tramite sito *web* hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
3. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito al concorso potranno essere trasmesse al responsabile del procedimento individuato nel dirigente dell'Ufficio Risorse umane e affari generali, all'indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it.

Articolo 5

Procedura di valutazione e ammissione delle candidature

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. L'esclusione dei candidati può essere disposta in qualsiasi momento della procedura di concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti o negli altri casi previsti dal presente bando.
2. L'Ufficio Risorse umane e affari generali istruisce le candidature pervenute, verificando il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati rispetto ai requisiti richiesti e la regolarità delle domande presentate.
3. L'eventuale esclusione dalla procedura concorsuale è comunicata agli interessati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento.

Articolo 6

Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici del concorso sono nominate, in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con delibera dell'Autorità, che individua altresì i relativi segretari. Le Commissioni sono composte da tre membri di provata competenza nelle materie di concorso scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. Le Commissioni possono essere integrate, con delibera dell'Autorità, da ulteriori membri interni o esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalle Commissioni.
2. I Segretari delle Commissioni sono individuati tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità.

Articolo 7

Eventuale prova preselettiva

1. Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano superiori a cento per uno o entrambi i profili, le Commissioni esaminatrici possono far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove concorsuali previste nel presente bando.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio di società esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito *web* dell'Autorità, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La mancata presentazione nel giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione dal concorso.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per ogni partecipante, sono comunicati nei termini e con le modalità rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti sia nei confronti dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli esclusi per mancato superamento della prova preselettiva.

5. In caso di svolgimento della prova preselettiva sono ammessi alle prove d'esame i primi cento candidati secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che verranno comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del centesimo in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso.
7. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, che non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva ai sensi del comma 2-bis dell'art. 20 della legge n. 104/1992, introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione e allegare (in formato .pdf) la documentazione comprovante il riconoscimento della suddetta percentuale di invalidità.

Articolo 8

Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, il concorso si articola nella valutazione dei titoli nonché in una prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate nell'allegato 1/B.
2. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, da attribuire come segue:
 - a) fino ad un massimo di 20 punti per i titoli;
 - b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta;
 - c) fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale, di cui 5 riservati all'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

Articolo 9

Valutazione dei titoli e criteri

1. La Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli secondo i criteri descritti di seguito:
 - a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto per l'ammissione al concorso, e abilitazioni, attinenti ai Settori di attività specificati nell'Allegato 1/B in relazione al profilo per cui il candidato concorre: fino ad un massimo di 4 punti;
 - b) ulteriore esperienza professionale rispetto a quella richiesta per l'ammissione al concorso, nei settori di attività specificati nell'Allegato 1/B in relazione al profilo per cui il candidato concorre: fino ad un massimo di 14 punti. Al fine della suddetta valutazione si applica l'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2 del presente bando;
 - c) pubblicazioni a stampa di rilievo nazionale o internazionale nei settori di interesse dell'Autorità: fino ad un massimo di 2 punti.
2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nella domanda di partecipazione può costituire causa di esclusione della valutazione dei singoli titoli.
3. Nella valutazione dei titoli non sono presi in considerazione quelli indicati dal candidato quali requisiti di ammissione.
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione della prova scritta da parte della Commissione esaminatrice.

Articolo 10

Prova scritta

1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubblicati sul sito *web* dell'Autorità con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

2. La prova scritta è volta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche interdisciplinari del candidato in relazione alle attività istituzionali dell'Autorità e consiste nella stesura di un elaborato e nella risposta sintetica a una pluralità di quesiti nelle materie indicate nell'Allegato 1/B in relazione al profilo per cui si concorre.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno 28 punti nella prova scritta.

Articolo 11

Prova orale

1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito *web* dell'Autorità con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
2. La prova orale è volta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche interdisciplinari del candidato in relazione alle attività istituzionali dell'Autorità e verte sulla conoscenza delle materie indicate nell'Allegato 1/B in relazione al profilo per cui si concorre, oltre che sulla conoscenza della lingua inglese.
3. La prova orale è finalizzata alla valutazione dell'idoneità dei candidati in relazione alle conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto nel comma 2.
4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa, dei quali almeno 2 punti attribuiti per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

Articolo 12

Graduatoria di merito e graduatoria finale

1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in quella orale.
2. Sono considerati idonei i candidati che, superata la prova orale, conseguono un punteggio complessivo di almeno 60 punti.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, deve trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
4. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei.
5. A parità di punteggio si applica l'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché, in relazione all'età, l'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Le graduatorie finali, redatte dalle Commissioni, sono trasmesse all'Autorità e da questa approvate con apposita delibera, pubblicata sul proprio sito *web*, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
7. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti previsti dal presente bando.
8. L'Autorità si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie approvate per esigenze di assunzioni che dovessero manifestarsi entro tre anni dall'approvazione delle graduatorie stesse.

Articolo 13

Assunzione e periodo di prova dei vincitori

1. Ai candidati vincitori è comunicata dall’Autorità, mediante PEC all’indirizzo indicato dal candidato, la data di assunzione in prova presso la sede di Torino e gli stessi devono manifestare la propria adesione entro 5 (cinque giorni) dalla comunicazione. L’accettazione non può essere in alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto all’assunzione.
2. Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall’Autorità decade dal diritto all’assunzione.
3. I vincitori del concorso sono assunti in prova, con riserva di accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica e al livello stipendiale indicati all’articolo 1.
4. I vincitori del concorso sono assunti presso la sede dell’Autorità a Torino.
5. L’assunzione a tempo indeterminato è condizionata dal compimento, con esito positivo, di un periodo di prova della durata di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova è valutato, alla sua conclusione, in apposita relazione del dirigente responsabile dell’Ufficio di assegnazione. Se concluso favorevolmente, il periodo di prova è computato come servizio effettivo. Nell’ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata dall’Autorità la risoluzione del rapporto.
6. L’Autorità ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per accertare il possesso del requisito di idoneità fisica all’impiego.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Autorità, saranno trattati ai soli fini dell’espletamento del concorso e, successivamente, all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il titolare del trattamento è l’Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, contattabile tramite la seguente PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it.
3. Il Responsabile per la Protezione dei Dati (di seguito: RPD) è il dott. Claudio Marchetta designato con deliberazione del Consiglio n. 35/2020, contattabile tramite la seguente e-mail: privacy@autorita-trasporti.it.
4. I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La conservazione in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti né accessibili al pubblico.
5. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli atti dell’Autorità.
6. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non idonei in esito alla presente procedura concorsuale saranno conservati sino alla scadenza dei termini per l’impugnazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali che concludono il procedimento e, in caso di impugnazione dei citati provvedimenti, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno idonei in esito alle presenti procedure concorsuali sono conservati sino alla scadenza dei termini di validità delle graduatorie

e comunque, in caso di impugnazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti in prova presso l’Autorità i dati personali saranno conservati sino alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Autorità stessa. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione.

7. È possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica in caso di inesattezze o la cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la mancata comunicazione di dati richiesti per le finalità del trattamento, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento potrebbero comportare l’esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati. È inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento la portabilità dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello informatico).
8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.